



N. 115 - maggio 2016

Disegno di legge A.S. n. 2342 "Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza"

Il disegno di legge [A.S. n. 2342](#), già approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 3450), **reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano)**. Il disegno di legge consta di un solo articolo.

Si tratta della casa dove Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.

In base a quanto pubblicato nell'apposito sito internet, nel 1965 il PCI acquistò la casa che fu trasformata in "Centro di documentazione e ricerca sull'opera gramsciana e sul movimento operaio". Attualmente, la casa, che è sita in [corso Umberto I, 36](#) ed appartiene al [patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer](#) (Fondazione senza scopo di lucro: v. art. 1 [Statuto](#)) è sede dell'associazione "Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività museali", costituitasi ONLUS nel 1999, che ha lo scopo di favorire la migliore conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana attraverso la fruizione del centro da parte dei visitatori, fra i quali gli studenti.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che le disposizioni di **tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([decreto legislativo n. 42 del 2004](#)) – tra le quali figurano **misure di pro-**

tezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), **misure di conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché **norme relative alla circolazione dei beni** (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili – hanno ad oggetto i beni culturali.

L'**art. 10, comma 1**, del Codice stabilisce che sono **beni culturali** le **cose** (immobili e mobili) **appartenenti**, oltre che a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico), a **persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico** (per le quali, cioè, sia intervenuta la **verifica dell'interesse culturale**).

Peraltro, in base all'**articolo 12, comma 1**, tali beni culturali, qualora **opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposti alle disposizioni di tutela** fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la **presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica**.

La **verifica** della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropo-

logico (c.d. **interesse culturale**) è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Mibact. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di **tutela**. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata. Dunque, anche la **Casa Museo Gramsci**, in quanto di proprietà di un soggetto senza scopo di lucro, risulta soggetta alle disposizioni di **tutela** previste dal Codice, in virtù di una **presunzione di interesse culturale**.

Con specifico riguardo alla dichiarazione di **monumento nazionale**, si evidenzia, invece, che lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio **non prevede una specifica procedura** da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono **inalienabili**, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati **monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente**" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Un'ampia disamina della **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale** si riscontra nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Mibact alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la legge 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi

(si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.

Si ricorda, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (L. 15 agosto 1867, n. 3848, e R.D. 5 luglio 1882, n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione. Fa presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la [L. 1089/1939](#) introduceva la nuova nozione di "**interesse storico-relazionale**" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".

Evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la **scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato "**l'incongruenza** di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge **per la operatività degli istituti della tutela**. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non

voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".

Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, **gli immobili** a vario titolo **'candidati'** ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice".

Riguardo ad alcuni precedenti, con la [legge 14 aprile 2014, n. 64](#) è stata dichiarata monumento nazionale la *Basilica Palladiana di Vicenza*.

Per altri casi, in precedenza, erano stati adottati decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Mibac. Si tratta del [DPR 2 ottobre 2003](#), *Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone*, nonché dei due DPR, entrambi del 18 marzo 2008, recanti, [Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell'antica area di San Pietro Infine](#), e [Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell'isola di Santo Stefano](#).

Sull'utilizzo di tale strumento normativo, si vedano, peraltro, le considerazioni riportate nella già citata [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#).

La presente Nota Breve tiene conto dei contenuti del Dossier n. 390 del Servizio studi della Camera dei deputati, "Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza - A.C.3450" (25 gennaio 2016).

L'ultima nota breve:

[Sintesi degli emendamenti approvati in sede referente sul disegno di legge A.S. n. 2299 "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" \(n. 115 - marzo 2016\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it